

LUISS 

Corso di laurea in Economia e Management

Cattedra di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari

# Il ruolo dell'assicurazione e della riassicurazione nel dilemma emergenza o prevenzione dei rischi catastrofici

Prof. Francesco Cerri

---

RELATORE

Giulia Ferrero Matr. 278241

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2024/2025



# Indice

<i>Indice</i> .....	3
<i>Introduzione</i> .....	5
<i>Capitolo 1 – La riassicurazione e l’assicurazione danni</i> .....	6
1.1.1 Definizione e disciplina .....	6
1.1.2 Brevi cenni storici .....	8
1.1.3 Tipologie principali.....	8
1.1.4 L’importanza della riassicurazione .....	10
1.2 L’assicurazione danni .....	11
1.2.1 Definizione e disciplina .....	11
1.2.2 Il principio indennitario .....	14
1.3 La selezione avversa .....	15
1.4 L’azzardo morale .....	15
<i>Capitolo 2 – L’analisi del rischio</i> .....	17
2.1 L’analisi del rischio nel campo assicurativo .....	17
2.1.1 Solvency II .....	17
2.1.2 La classificazione dei rischi secondo Solvency II .....	19
2.2 Il rischio idrogeologico in Italia.....	20
2.2.1 Le frane .....	23
2.2.2 Le alluvioni, le esondazioni e le inondazioni.....	28
2.3 Il rischio sismico in Italia.....	31
<i>Capitolo 3 – La gestione del rischio</i> .....	35
3.1 La copertura assicurativa per rischio catastrofale in Italia.....	35
3.2 Il mercato riassicurativo.....	38
3.3.1 Il mercato riassicurativo in Italia .....	39
3.3 Il trasferimento del rischio al sistema riassicurativo.....	40
3.4 Il caso dell’Emilia-Romagna .....	41
3.5 Il <i>Consortio de Compensacion de Seguros</i> in Spagna .....	43

<i>Capitolo 4 – Una possibile soluzione per il caso italiano</i> .....	45
4.1 Emergenza o prevenzione .....	45
4.2 Conclusioni .....	47
<i>Bibliografia</i> .....	49
<i>Sitografia</i> .....	52

## Introduzione

In un momento storico in cui eventi naturali improvvisi e devastanti colpiscono il territorio italiano quasi quotidianamente, la gestione delle loro conseguenze diventa sempre più complicata, sia a livello locale sia a livello nazionale.

Questo elaborato si propone l'obiettivo di analizzare il mondo assicurativo e riassicurativo, con riferimento all'espandersi del fenomeno delle calamità naturali e degli eventi metereologici estremi, individuando in questi due istituti gli strumenti fondamentali per la gestione del rischio catastrofale e una valida alternativa all'intervento statale post evento, approccio finora predominante.

In questa prospettiva, il primo capitolo introduce la disciplina degli istituti della riassicurazione e dell'assicurazione danni. Il secondo si focalizza sull'analisi del rischio nel campo assicurativo e della normativa vigente e presenta una panoramica del territorio italiano sotto la lente d'ingrandimento del rischio idrogeologico e sismico. Il terzo approfondisce il mercato riassicurativo a livello internazionale e nazionale, proponendo l'esempio della realtà spagnola del *Consortio de Compensacion de Seguros*, ma esamina anche la diffusione della copertura assicurativa in Italia, ponendo l'accento sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche alla luce degli eventi drammatici della primavera del 2023. Infine, il quarto capitolo, cercando di rispondere agli interrogativi emersi nell'affrontare i vari temi legati al cambiamento climatico, all'incremento della frequenza e dell'intensità di fenomeni avversi e al conseguente aumento del rischio ad essi connesso, alla scarsa diffusione dello strumento assicurativo e alla mancanza di un piano di gestione a livello nazionale, individua una possibile soluzione, semplice da riconoscere ma di ben più complicata attuazione.

# Capitolo 1 – La riassicurazione e l'assicurazione danni

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di presentare la disciplina della riassicurazione e quella dell'assicurazione danni, fornendone le definizioni e delineandone le principali caratteristiche.

Saranno analizzati, inoltre, i concetti di azzardo morale e selezione avversa, ponendo l'attenzione sul ruolo da essi ricoperto nella valutazione dell'efficacia dei sistemi di protezione contro eventi avversi.

## 1.1.1 Definizione e disciplina

La riassicurazione rappresenta un istituto di rilevanza cruciale del mercato assicurativo globale. Nata come risposta all'esigenza di contenere l'esposizione ai rischi delle compagnie assicurative e per permettere a quest'ultime di ampliare la loro capacità assuntiva, l'ordinamento giuridico non le dedica un impianto normativo strutturato ed esaustivo.

Tuttavia, agli effetti del Codice delle assicurazioni private (Cap), l'attività riassicurativa è definita come:

*«l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione»;*

o come:

*«la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341»<sup>1</sup>.*

La riassicurazione è, quindi, un contratto in forza del quale l'impresa di assicurazione contraente, detta riassicurato, trasferisce parte dei rischi assunti, a fronte del pagamento di un premio, ad un'altra impresa, detta riassicuratore, che si obbliga a indennizzare in misura convenuta nel momento in cui il primo dovesse pagare un terzo soggetto in esecuzione di un contratto di assicurazione.

Una caratteristica fondamentale dell'istituto della riassicurazione, è che esso non può configurarsi in modo autonomo; si basa infatti su un altro rapporto preesistente, quello tra l'assicuratore diretto e l'assicurato. Ai sensi dell'Art. 1929 c.c., il rapporto tra assicurato, assicuratore/riassicurato e riassicuratore è riportato:

*«Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l'assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati».*

---

<sup>1</sup> Art. 1, comma 1, lett. d), Titolo I, Capo I, del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza aggiornato con le modifiche apportate dal d. lgs. 6 settembre 2024, n.125 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164.

Quindi, non vi è un trasferimento della propria posizione contrattuale nei confronti dell'assicurato dall'assicuratore/riassicurato al riassicuratore: la riassicurazione rimane un'operazione che punta alla riduzione del rischio dell'assicuratore.

Si può ritrovare la giustificazione di un intervento regolatorio non particolarmente dettagliato nella spiccata internazionalità dell'istituto e nel rapporto tra i due contraenti, da considerare di pari forza e, quindi, non aventi bisogno di una normativa che li tuteli, come, invece, necessario per l'assicurato nel contratto di assicurazione, considerato contraente debole.

Sempre il Codice delle assicurazioni private, disciplina gli individui e le modalità con cui l'attività riassicurativa può essere svolta:

1. *L'esercizio della sola attività riassicurativa è riservato alle imprese di riassicurazione.*
2. *L'impresa di riassicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142319.*
3. *È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.*
4. *L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II<sup>2</sup>.*

Quindi, il suddetto articolo stabilisce che l'esercizio della sola attività riassicurativa è riservata alle imprese di riassicurazione, le quali devono limitare il proprio oggetto sociale a operazioni ad essa connesse o strumentali, oppure alle imprese di assicurazione, solo se esercitata congiuntamente con l'attività di assicurazione, le quali rimangono, però, soggette alla disciplina generale.

A livello europeo, l'intervento di armonizzazione significativo è relativamente recente: la Direttiva 2005/68/CE introduce requisiti patrimoniali e regole di vigilanza.

---

<sup>2</sup>Art. 57, Titolo V, Capo I, del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza aggiornato con le modifiche apportate dal d. lgs. 6 settembre 2024, n.125 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164.

### 1.1.2 Brevi cenni storici

La prima traccia di riassicurazione riconosciuta dagli storici del diritto e cultori della storia delle assicurazioni risulta essere un documento genovese del 1370. La legislazione fiorentina del 1523 conteneva accenni alla riassicurazione e, ugualmente, si trovano accenni nel “*Guidon de la mer*”, raccolta di norme commerciali marittime diffuse in Francia nella stessa epoca. La riassicurazione nasce come un accordo tra un assicuratore, impegnato contro un premio nel pagamento verso l’assicurato del valore dell’operazione assicurata, solitamente un viaggio di mare, e un riassicuratore che si impegnava, dietro ricompensa, a rimborsare il primo nel caso in cui esso avesse dovuto pagare l’assicurato principale. Si può trovare, quindi, l’origine della riassicurazione nel pentimento dell’assicuratore verso l’impegno preso o nella volontà di questi di lucrare sulla differenza di premio tra le due operazioni. L’affermarsi di tale pratica dimostra come il mercato delle assicurazioni in Europa fosse già presente ed esteso intorno al XV e il XVI secolo.

La riassicurazione, storicamente affermatasi in contesti commerciali evoluti, rimane, ancora oggi, disciplinata da prassi consolidate, clausole standard di matrice internazionale e rapporti fiduciari tra operatori. All’interno di un mercato ristretto, anche su scala globale, e altamente specializzato, eventuali comportamenti commerciali scorretti vengono rapidamente intercettati e il mercato reagisce spontaneamente, con sanzioni ed emarginazioni<sup>3</sup>.

### 1.1.3 Tipologie principali

Nel linguaggio tecnico, di ispirazione britannica, in quanto quella inglese è la lingua delle transazioni assicurative internazionali, i contratti di riassicurazione vengono chiamati trattati.

Una prima distinzione che può essere fatta è quella tra trattati proporzionali e non proporzionali e si basa sulla presenza o meno di un rapporto tecnico-economico con i contratti assicurativi originari.

Un’altra distinzione è quella tra riassicurazione facoltativa o obbligatoria (automatica) che diverge per le modalità con cui il rischio viene selezionato, proposto e accettato tra cedente e riassicuratore.

I trattati proporzionali sanciscono una ripartizione, su base percentuale, tra assicuratore-riassicurato e riassicuratore dei rischi che il primo assicurerà nel corso di un anno. L’assicuratore fissa, su una categoria di rischi omogenei (appartenenti allo stesso ramo assicurativo), la quota di propria conservazione e la conseguente quota da cedere al riassicuratore<sup>4</sup>. In questa tipologia di trattati, è

---

<sup>3</sup> Capotosti, R. A. 1991. *La riassicurazione: il contratto e l’impresa*. Torino, UTET.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

presente un parallelismo tra i contratti assicurativi ceduti e il contratto di riassicurazione; questo significa che esiste un collegamento tra premio incassato, rischio assunto e indennità pagata.

I trattati proporzionali si articolano in due categorie:

- trattati in quota parte o *quota share treaty*: la ripartizione dei rischi avviene sulla base di una percentuale convenuta tra le parti e l'intero rapporto contrattuale viene regolato su tale percentuale;
- trattati in eccedente o *surplus treaty*: la ripartizione avviene solo oltre una soglia prestabilita di rischio trattenuta dall'assicuratore, detta pieno.

I due modelli possono essere combinati in trattati misti in modo tale da adattarsi alle esigenze pratiche dell'impresa assicuratrice, che spesso richiede soluzioni più flessibili.

Con i trattati non proporzionali la prestazione del riassicuratore è commisurata al livello dei danni, non più basata su un riferimento percentuale al rischio. Si determina così una ripartizione della massa dei danni anziché dei singoli rischi. Con tale modalità il montepremi raccolto diminuisce, ma allo stesso modo si riduce l'esposizione ai sinistri più frequenti che più gravano nei trattati proporzionali. In tale categoria, è bene menzionare il trattato per eccesso sinistri (*"excess of loss"*), con il quale *«il riassicuratore si obbliga, dietro pagamento di un premio calcolato su base statistica, a versare al riassicurato una somma corrispondente alla parte di indennità dovuta che eccede un certo valore convenzionalmente stabilito entro limiti di un valore massimo egualmente convenuto»*<sup>5</sup>.

La riassicurazione facoltativa riguarda un singolo rischio o un gruppo ristretto di rischi, scelti accuratamente dall'assicuratore cedente e accettati, caso per caso, dal riassicuratore. In questo caso, nessuna delle parti è obbligata a concludere il contratto, in quanto l'assicuratore-riassicurato è libero di proporre la cessione dei rischi da lui valutati più consoni, e il riassicuratore è libero di accettare o rifiutare.

A differenza di quest'ultima modalità analizzata, la riassicurazione obbligatoria si basa su un contratto che vincola entrambe le parti a cedere automaticamente i rischi prefissati, a determinate condizioni prestabilite. Quindi, l'assicuratore-riassicurato è tenuto a cedere tutti i rischi che rientrano nei criteri definiti dal trattato, e il riassicuratore è obbligato ad accettarli, senza poter valutare caso per caso.

Esiste anche una variante ibrida, la cosiddetta facoltativa-obbligatoria, che rende l'assicuratore-riassicurato libero di scegliere quali rischi cedere, ma obbliga il riassicuratore ad accettare quanto proposto, purché rientri nei criteri previsti.

---

<sup>5</sup> Ibidem.

In questo contesto è bene anche introdurre la retrocessione, che altro non è che la riassicurazione della riassicurazione. Con questo meccanismo un primo riassicuratore, che diventa cedente, cede parte della propria quota di rischi ad un altro riassicuratore, che viene quindi rinominato retrocessionario. La retrocessione svolge una funzione di finanziamento e protezione. Man mano che la catena di cessione dei rischi si allunga, si perde il collegamento con il rischio originario assicurato. Una volta elencate ed esaminate le diverse tipologie di riassicurazione, si può procedere con un riepilogo delle stesse, ordinato in funzione della loro prossimità con il rischio oggetto del contratto di assicurazione originario. Nonostante non sia presente neppure una fattispecie che assume come oggetto il rischio assicurato originariamente, con la riassicurazione facoltativa si raggiunge la massima prossimità a tale rischio; seguono poi, in ordine, i trattati proporzionali e i trattati non proporzionali, con i quali si perde definitivamente ogni collegamento con il rischio assicurato. L'ultimo posto nella gerarchia è occupato dalla retrocessione in quanto la ripartizione dei rischi avviene tra soggetti, il riassicuratore-cedente e il retrocessionario, che non hanno partecipato al rapporto originato dall'assicurato e l'assicuratore.

#### **1.1.4 L'importanza della riassicurazione**

La riassicurazione è fondamentale per il funzionamento dell'intero sistema assicurativo. Dalla prospettiva dell'assicuratore-riassicurato, può essere definita come:

*«Contratto mediante il quale l'assicuratore, che ha assunto rischi superiori a quelli che il suo fondo premi può fronteggiare, si copre del rischio assunto nei confronti dell'assicurato presso un altro assicuratore, solitamente specializzato»<sup>6</sup>.*

In questo modo, la riassicurazione svolge una funzione protettiva nei confronti dell'assicuratore, ma allo stesso tempo fornisce la capacità economica di assicurare determinati rischi, introducendo capitali finanziari idonei all'estensione dell'offerta assicurativa. Riassumendo i benefici che comporta rivolgersi alla riassicurazione, si può far riferimento all'elenco pensato da Capotosti:

- 1. aumentare il numero di rischi rientranti nella propria area di assicurabilità;*
- 2. ridurre le deviazioni rispetto allo standard di un rischio o di un portafoglio di rischi;*
- 3. equilibrare ulteriormente il suo portafoglio;*
- 4. accrescere la sua competitività sul mercato;*
- 5. espandere la sua politica di assunzione dei rischi;*

---

<sup>6</sup> <https://www.brocardi.it/dizionario/2263.html>

## 6. *incrementare il suo profitto*<sup>7</sup>.

In altre parole, grazie alla riassicurazione, sia proporzionale sia non proporzionale, l'assicuratore riesce a ridurre sia il costo medio dei sinistri sia l'ammontare delle perdite massime, rendendo assicurabili anche quei rischi che, altrimenti, apparirebbero soggettivamente inassicurabili. Ricorrendo al mercato della riassicurazione, l'impresa di assicurazione acquista sicurezza ed estende i propri limiti in termini di accettazione di rischi senza però sacrificare la sostenibilità dell'intera attività assicurativa.

## **1.2 L'assicurazione danni**

### **1.2.1 Definizione e disciplina**

Ai fini del presente documento, è rilevante l'analisi della sola assicurazione danni. Tuttavia, è opportuno inquadrare l'attività assicurativa nel suo complesso. Ai sensi del Codice delle assicurazioni private (Cap), essa è definita come:

*«l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione»*<sup>8</sup>.

Il Codice civile, in merito alla nozione di assicurazione, recita all'Art. 1882 c.c.:

*«L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana»*<sup>9</sup>.

Le compagnie di assicurazione svolgono, quindi, un'attività che consiste nell'assumere rischi per conto dei loro clienti in cambio di una somma di denaro, chiamata premio, determinata in funzione della probabilità del verificarsi del sinistro e dell'entità potenziale del danno e tale da risultare sufficiente a coprire gli esborsi legati ai sinistri, oltre a generare un utile per l'impresa assicuratrice.

In relazione alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, sempre secondo il Codice delle assicurazioni private, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa può essere rilasciata solo a condizione che l'impresa adotti:

*«la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni,*

---

<sup>7</sup> Capotosti, R. A. 1991. La riassicurazione: il contratto e l'impresa. Torino, UTET.

<sup>8</sup> Art. 1, comma 1, lett. c), Titolo I, Capo I, del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza aggiornato con le modifiche apportate dal d. lgs. 6 settembre 2024, n.125 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164

<sup>9</sup> Art. 1882, Capo XX, Titolo III, Libro IV del Codice civile

*costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003»<sup>10</sup>.*

La forma giuridica comunemente più diffusa per l'esercizio dell'attività assicurativa è la società per azioni.

La disciplina assicurativa distingue due rami fondamentali:

- il ramo vita, che tutela l'assicurato in relazione a eventi legati alla durata della vita;
- il ramo danni, che ha come obiettivo la tutela patrimoniale contro eventi dannosi futuri e incerti.

Le assicurazioni vita sono contratti secondo i quali la compagnia di assicurazione si impegna a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento relativo alla vita umana, a fronte del pagamento di un premio che costituisce la remunerazione da parte dell'assicurato come contropartita del rischio assunto. Questi contratti non sono soggetti al principio indennitario.

L'assicurazione contro i danni è una tipologia di contratto finalizzata a tutelare l'assicurato dal rischio di eventi dannosi e dalle conseguenti perdite patrimoniali. Tale ramo si articola in tre principali categorie:

- l'assicurazione per i danni a cose, che comprende eventi quali la distruzione, la perdita o il deterioramento di beni materiali;
- l'assicurazione per i danni alla persona, che copre la diminuzione o la perdita della capacità di produrre reddito;
- l'assicurazione della responsabilità civile, che protegge l'assicurato per i danni involontariamente causati a terzi o a beni di terzi.

In particolare, le assicurazioni sulla proprietà tutelano individui e imprese dai rischi connessi al possesso di beni, prevedendo il rimborso sia delle somme necessarie per il ripristino di beni danneggiati o distrutti, sia di quelle perse a causa dell'interruzione dell'attività produttiva. L'assicurazione per la responsabilità civile, invece, copre i danni che l'assicurato può arrecare a terzi in conseguenza di eventi fortuiti o difetti dei prodotti.

I rami, di cui si compone la classificazione dei rischi all'Art. 2, comma 3, Titolo I, Capo I, del Codice delle assicurazioni private, sono diciotto.

L'assicurazione danni possiede delle sue proprie caratteristiche.

---

<sup>10</sup> Art. 14, comma 1, lett. a), Titolo I, Capo II, del CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza aggiornato con le modifiche apportate dal d. lgs. 6 settembre 2024, n.125 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164

Innanzitutto, si tratta di un contratto a breve termine, solitamente di un anno e la sua efficacia non è limitata ad un singolo evento (come accade per le varie tipologie di assicurazione sulla vita che vengono fatte valere solo in caso di un evento specifico, ad esempio la morte del soggetto assicurato) ma vale al verificarsi di molti eventi diversi. Infatti, le polizze dei rami danni possono essere mono o multirischio. Le prime coprono i danni originati da eventi riconducibili ai rischi compresi in un unico ramo, tra i diciotto riportati nel Cap. Le polizze multirischio, invece, coprono i danni causati da diversi tipi di rischi, che possono colpire lo stesso bene o beni differenti. Esiste anche la possibilità di aggiungere garanzie accessorie per rischi collegati alla copertura principale. Negli ultimi anni, si sono diffusi sempre più i cosiddetti prodotti “modulari”, che permettono la personalizzazione della polizza in base alle esigenze dell’assicurato<sup>11</sup>.

Tali caratteristiche comportano una maggiore difficoltà nella valutazione della perdita potenziale e quindi rendono necessario per le compagnie di assicurazione danni conservare più attività liquide.

L’esposizione al rischio delle polizze sulla proprietà è più facilmente calcolabile in quanto solitamente limitata al valore della proprietà mentre l’esposizione al rischio delle polizze contro la responsabilità civile è molto più difficile da determinare. Esiste anche un’altra variabile da tener conto: il maggior periodo di latenza. Infatti, una richiesta di responsabilità civile può essere avanzata anche molto tempo dopo l’accadimento del fatto e, anche, con polizza eventualmente scaduta.

Tra gli elementi che caratterizzano una polizza danni, vi sono alcune clausole contrattuali fondamentali.

Il massimale è l’importo massimo che una compagnia si impegna a versare in caso di sinistro. Se per coprire il danno è necessario un importo superiore, la differenza tra il danno effettivo e il massimale resta a carico dell’assicurato.

La franchigia rappresenta quella parte del danno non coperta dall’assicurazione e può essere assoluta o relativa: nel primo caso, è previsto che una parte del risarcimento, stabilito in cifra fissa, rimanga a carico dell’assicurato mentre nel secondo caso si procede al rimborso integrale del danno se superata una certa soglia.

Lo scoperto è una percentuale fissa che rimane sempre a carico del contraente.

Il periodo di carenza è il periodo in cui, pur essendo già in vigore il contratto, l’assicurazione non offre copertura. Riguarda solitamente i rischi dei rami vita e del ramo malattia e nasce per evitare che soggetti già consapevoli di uno stato di salute atto a determinare il verificarsi dell’evento in copertura stipulino una polizza a riguardo.

---

<sup>11</sup> Russo, B. 2019. I prodotti assicurativi danni Caratteristiche e limitazioni di copertura. IVASS

Il periodo di franchigia rappresenta quell'intervallo di tempo tra il verificarsi dell'evento dannoso e il rimborso da parte dell'assicurazione. La prestazione assicurativa sarà disponibile solo trascorso tale periodo e solo se il sinistro si protrae oltre.

La rivalsa è la clausola che impone al contraente di restituire parte del costo del sinistro alla compagnia che, ai sensi del contratto, compete all'assicurato.

Infine, la surroga è il diritto della compagnia di assicurazione di agire nei confronti del responsabile del sinistro al fine di evitare il doppio risarcimento per l'assicurato, sia dall'assicurazione sia dal responsabile, e di evitare che il responsabile benefici indirettamente della copertura assicurativa altrui non dovendo risarcire il danno.

A differenza delle polizze vita, la finalità di risparmio o investimento è assente. Il contratto mira alla ricostituzione della situazione patrimoniale preesistente al verificarsi dell'evento dannoso (sinistro), nei limiti stabiliti in polizza. L'assicurazione danni, in quanto volta reintegrare il danno senza arricchimento, prevede l'applicazione del principio indennitario.

### **1.2.2 Il principio indennitario**

Il principio indennitario è il fondamento giuridico nell'ambito delle assicurazioni ed è regolato dal combinato disposto delle seguenti norme: artt. 1882, 1905, 1908 del Codice civile.

Esso rappresenta la natura indennitaria dell'assicurazione per cui la sua funzione è garantire che l'assicurato sia rimborsato per la perdita effettivamente subita ma senza alcun arricchimento ingiustificato: il fine dell'assicurazione è quindi reintegrare il patrimonio dell'assicurato, non oltre i limiti del danno subito per il verificarsi del sinistro.

Quindi, secondo tale principio, in caso di verificarsi del sinistro, la compagnia assicurativa è tenuta a pagare l'indennizzo all'assicurato nei limiti del danno da lui patito<sup>12</sup>, per un importo non superiore al valore della cosa al momento del sinistro<sup>13</sup> e solo per il danno emergente e non per il lucro cessante, salvo pattuito diversamente<sup>14</sup>.

Il legislatore applica il principio indennitario in modo più o meno rigoroso a seconda della natura del rischio assicurato: in merito a rischi su cose o patrimonio vige un'applicazione rigorosa che non permette alcun indennizzo oltre il danno reale; relativamente ai rischi sulla persona l'applicazione può essere più elastica.

---

<sup>12</sup> Art. 1905, Capo XX, Titolo III, Libro IV del Codice civile

<sup>13</sup> Art. 1908, comma 1, Capo XX, Titolo III, Libro IV del Codice civile

<sup>14</sup> IVASS. 2018. Le assicurazioni contro i danni: il principio indennitario.

### 1.3 La selezione avversa

Prima procedere con la definizione di selezione avversa è bene introdurre un altro concetto: l'asimmetria informativa. Considerata dal filosofo utilitarista Henry Sidgwick una delle sei tipologie di fallimento di mercato (insieme ai beni pubblici e sociali, le esternalità, il potere monopolistico e i costi di transazione), è la condizione di disuguaglianza in cui versa un soggetto che partecipa ad uno scambio finanziario e che non dispone di adeguate informazioni sulla controparte che gli consentano di prendere decisioni accurate. Tale mancanza di informazioni crea due tipi di problemi nel sistema finanziario, prima e dopo la transazione, rispettivamente definiti selezione avversa e azzardo morale. La selezione avversa è il problema di asimmetria informativa *ex ante*, ovvero originato prima che avvenga la transazione. Questo fenomeno si manifesta quando i prenditori di fondi più rischiosi, che quindi hanno maggiore probabilità di portare ad un risultato avverso, sono gli stessi che più si mobilitano al fine di ottenere un finanziamento e quindi sono anche quelli che, con maggiore probabilità, lo otterranno<sup>15</sup>. Nel contesto assicurativo, si può riscontrare tale problematica quando l'impresa di assicurazione non possiede informazioni sufficienti alla corretta suddivisione degli assicurati in fasce di rischio omogenee. In tal modo, l'impresa rischia di considerare parimenti tutti gli assicurati, fissando lo stesso premio uguale per tutti, che così risulterebbe non conforme al notevole rischio per i soggetti più rischiosi, che ancor di più cercherebbero di stipulare una polizza, e troppo elevato per i soggetti non rischiosi, che, quindi, non si rivolgerebbero a tale assicurazione. Al fine di contenere le conseguenze derivanti dal fenomeno di selezione avversa, è necessario che l'impresa disponga di dati completi e veritieri e di implementare una migliore segmentazione della clientela in classi di rischio omogenee e, se necessario, renda obbligatoria la sottoscrizione di una polizza per tutti i soggetti esposti ad un rischio specifico, come nel caso della RCA.

### 1.4 L'azzardo morale

Nel settore assicurativo, si verifica l'azzardo morale quando l'assicurato non prende le dovute precauzioni per evitare il danno o la perdita in quanto assicurato. Si tratta di un problema di asimmetria informativa *ex post*, che, quindi, si manifesta dopo la conclusione della transazione. Nello specifico, ciò avviene quando l'assicurato, successivamente alla stipula del contratto, modifica il suo comportamento, abbassando il livello di prudenza che avrebbe adottato se non fosse stato assicurato, rendendo così l'evento più probabile o l'entità del danno maggiore.

---

<sup>15</sup> Mishkin F. S., Eakins S. G. e Beccalli E. 2019. Istituzioni e mercati finanziari. Milano, Pearson Italia.

Per ridurre l'eventualità che ciò accada, possono essere adoperate delle soluzioni, quali:

- estendere la partecipazione al rischio all'assicurato attraverso strumenti come la franchigia e lo scoperto;
- ridurre il premio se l'assicurato si dota di particolari precauzioni.

L'azzardo morale, in quanto aumenta le chance che l'assicurazione debba effettivamente indennizzare un rischio contemplato come più basso di quello reale, può portare come conseguenza che l'impresa di assicurazione non consideri neppure la stipula della polizza.

## Capitolo 2 – L’analisi del rischio

In un contesto di crescente impatto delle calamità naturali e degli eventi metereologici estremi a livello globale e localmente, in modo talvolta anche più marcato, sul territorio italiano, l’analisi del rischio in campo assicurativo diventa più strategica e complessa.

### 2.1 L’analisi del rischio nel campo assicurativo

L’analisi del rischio riveste un ruolo centrale nella gestione dell’attività assicurativa. Poiché la funzione primaria dell’assicurazione è quella di assumere rischi in cambio del pagamento di un premio, promettendo una prestazione in caso di accadimento di un evento futuro, incerto e potenzialmente dannoso, risulta evidente che l’analisi del rischio sia cruciale per garantire non solo la stabilità economica delle compagnie, ma anche la tutela degli assicurati e del sistema finanziario nel suo complesso.

Alla parola rischio corrispondono più definizioni, che variano a seconda della lente di ingrandimento con cui si analizza la parola stessa. Nell’ambito della mera attività assicurativa, il rischio è la probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro<sup>16</sup>. Se si analizza, invece, il sistema assicurativo nel suo complesso, la definizione si generalizza, diventando semplicemente la probabilità che si verifichi un evento temuto. I rischi cui il settore assicurativo deve prestare attenzione, in particolare nel calcolo delle riserve tecniche sufficienti a far fronte a ogni impegno assicurativo e riassicurativo, sono delimitati dalla normativa Solvency II.

#### 2.1.1 Solvency II

L’adozione della normativa Solvency II arriva nel 2016. Nei precedenti trent’anni vigeva Solvency I, che determinava l’ammontare del margine di solvibilità attraverso parametri statici, che non tenevano conto dei rischi finanziari che possono influenzare notevolmente l’andamento di una compagnia assicurativa, e che non forniva un quadro di riferimento armonico all’interno dell’Unione Europea. Con il fine di armonizzare la normativa in Europa, sostituendo 14 direttive precedenti e di 28 regolamentazioni nazionali, dal primo gennaio 2016 entra in vigore Solvency II.


Solvency II è *«una regolamentazione prudenziale nata con l’obiettivo di misurare ogni rischio rilevante per una compagnia allo scopo di determinare la quantità di capitale occorrente a evitare*

---

<sup>16</sup> IVASS. Glossario - Educazione assicurativa.

che, se quel rischio si materializza, l'assicuratore possa fallire»<sup>17</sup>. La disciplina si fonda su tre pilastri, come mostrato nella Figura 2.1:

- requisiti quantitativi;
- requisiti qualitativi;
- trasparenza informativa.



**Figura 2.1** – I tre pilastri di Solvency II<sup>18</sup>

<sup>17</sup> IVASS. 2016. Solvency II - la nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata.

<sup>18</sup> Ibidem.

## 2.1.2 La classificazione dei rischi secondo Solvency II

Ai fini di Solvency II, i rischi sono divisi in macroaree: appartenenti al ramo vita, non vita e rischi di mercato. Come riportato nella direttiva:

*«Il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all'articolo 104, paragrafo 1, si calcola come segue:*

$$SCR \text{ di base} = \sqrt{\sum_{i,j} Corr_{i,j} \times SCR_i \times SCR_j}$$

*dove  $SCR_i$  è il modulo di rischio  $i$  e  $SCR_j$  è il modulo di rischio  $j$ , e dove « $i,j$ » significa che la somma dei diversi termini dovrebbe coprire tutte le combinazioni possibili di  $i$  e  $j$ . Nel calcolo  $SCR_i$  e  $SCR_j$  sono sostituiti dalle seguenti voci:*

- $SCR_{non-vita}$  rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione non vita;*
- $SCR_{vita}$  rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione vita;*
- $SCR_{malattia}$  rappresenta il modulo del rischio di sottoscrizione dell'assicurazione «malattia»;*
- $SCR_{mercato}$  rappresenta il modulo del rischio di mercato;*
- $SCR_{inadempimento}$  rappresenta il modulo del rischio di inadempimento della controparte»<sup>19</sup>.*

Nei paragrafi successivi della normativa, sono esplicitati, nel calcolo di ciascuna componente presente in questa prima formula, i singoli moduli di rischio. Senza riproporre in modo pedissequo l'elenco delle tipologie di rischio contenute nella Direttiva Solvency II, in seguito, tramite un approccio più ampio, sono riportate le stesse tipologie, distinguendo tra rischi propri dell'attività assicurativa e rischi di natura non assicurativa. Nella gestione complessiva dell'impresa sono rilevanti anche i rischi di natura non assicurativa che tipicamente sono: il rischio operativo, il rischio di mercato, il rischio strategico, il rischio reputazionale ed in generale i rischi climatici e ambientali. I rischi propri dell'attività assicurativa derivano dalla gestione del portafoglio delle polizze.

---

<sup>19</sup> Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. 2009. *Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)*. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 (17 dicembre): 1–155

Il rischio di tariffazione (anche noto come *underwriting risk*) deriva dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all'andamento sfavorevole dell'effettiva probabilità che il sinistro accada rispetto a quella stimata.

Il rischio di riservazione (o anche *reserve risk*) è legato alla non sufficienza delle riserve tecniche rispetto agli impegni assunti verso gli assicurati e danneggiati.

Il rischio di mortalità o longevità si riferisce alla possibilità che gli assicurati muoiano prima o vivano più a lungo rispetto alle previsioni attuariali, esponendo la compagnia a maggiori esborsi, nel primo caso, oppure al rischio di dover erogare prestazioni per un periodo più lungo, nel secondo.

Il rischio catastrofale è una delle forme più complesse e rilevanti di esposizione perché si manifesta con basse possibilità di prevedibilità statistica (e, anche se previste, con un impatto maggiore di quanto messo in sicurezza dalla prevenzione), colpendo simultaneamente un numero elevato di individui e generando perdite economiche di grande entità. Data l'elevata volatilità e il potenziale impatto che esso può generare su una compagnia, il rischio catastrofale è generalmente trasferito attraverso contratti di riassicurazione o mediante strumenti finanziari alternativi come i *catastrophe bonds*, meglio noti come *cat bonds*.

La gestione del rischio catastrofale impone quindi un'attenta valutazione dei fenomeni naturali che possono generare danni su larga scala. Tra questi, in Italia, assume un ruolo di primo piano il rischio idrogeologico, che risulta essere sempre più rilevante a causa dell'aumento degli eventi estremi che richiedono una riflessione in termini di prevenzione e copertura assicurativa.

## **2.2 Il rischio idrogeologico in Italia**


Tra i principali rischi ambientali che hanno un impatto maggiore sul tessuto economico e sociale del territorio italiano figura il rischio idrogeologico, che, con l'intensificarsi dei fenomeni ad esso legati, pone crescenti sfide per il settore assicurativo e riassicurativo.

La presenza di questi fenomeni è dovuta alle caratteristiche geomorfologiche proprie del territorio italiano, ma il loro incremento deve essere attribuito anche alle conseguenze generate dal cambiamento climatico. Questa panoramica sul cambiamento climatico non è di introduzione ad una discussione su quali scelte siano più o meno opportune per mitigare il fenomeno in sé. Anzi, considerando il cambiamento climatico come un fatto assodato, si intende solo descrivere le condizioni sulle quali riflettere per individuare le opportune soluzioni di protezione da eventi estremi. Il cambiamento climatico è un fenomeno di portata globale. I comportamenti umani dannosi per l'ambiente non hanno ripercussioni solamente a livello locale. Ad esempio, l'impatto delle emissioni di gas serra non dipende dal luogo in cui esse sono state emesse. Se una centrale brucia carbone, sia

essa nel territorio italiano o in un altro continente, produce gas climalteranti che rapidamente raggiungono l'atmosfera e si sommano allo stock già presente. Infatti, in merito ai gas serra, la grandezza da tenere sotto controllo è lo stock, non i singoli flussi, anche se è sempre bene monitorarli dato che, secondo valutazioni della NASA, la CO<sup>2</sup> può rimanere intrappolata nell'atmosfera per un periodo compreso tra 300 e 1000 anni<sup>20</sup>.

Nonostante il cambiamento climatico sia un fenomeno globale, le cui responsabilità dipendono complessivamente da tutti gli attori presenti sul pianeta, i climatologi prevedono che i suoi effetti saranno estremamente eterogenei in regioni differenti.

Secondo quanto riportato dall'IPCC<sup>21</sup>, le attività umane sono responsabili del riscaldamento globale che ha portato la temperatura media superficiale globale a raggiungere, nel decennio 2011-2020, 1,1°C sopra i livelli del periodo 1850-1900.



**Figura 2.2** – Aumento della temperatura media superficiale nel periodo 1850-2020 <sup>22</sup>

<sup>20</sup> <https://climate.nasa.gov/news/2915/the-atmosphere-getting-a-handle-on-carbon-dioxide/>.

<sup>21</sup> IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è un organismo scientifico istituito nel 1988 dalle organizzazioni delle Nazioni Unite: World Meteorological Organization (WMO) e United Nations Environment Programme (UNEP). Con l'obiettivo di fornire ai governi informazioni scientifiche utili per sviluppare politiche sul clima, l'istituto redige rapporti di valutazione delle conoscenze disponibili sulle cause del cambiamento climatico, i suoi impatti, i rischi futuri e le strategie di adattamento e mitigazione per ridurre tali rischi.

<sup>22</sup> IPCC. 2023. *AR6 Synthesis Report – Summary for Policymakers*, Figure 2.1. Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponibile su: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

A meno che nei prossimi decenni non vengano messe in atto ingenti politiche di riduzione delle emissioni, che siano in grado di generare un sostanziale cambiamento, nel corso del XXI secolo avverrà un innalzamento della temperatura media della superficie terrestre di 1,5 o 2°C, in base allo scenario ottimista o meno che si adopera per effettuare le stime<sup>23</sup>.

Questo innalzamento modificherà (più di quanto non sia già avvenuto) l'alternarsi delle stagioni, con stagioni calde più lunghe e stagioni fredde più brevi, e con il lento scomparire delle stagioni intermedie. Tutti questi fenomeni indicano una tendenza definita di come si sta modificando il clima, ma ciò non significa che non possano verificarsi eventi in controtendenza, che tuttavia devono essere interpretati come anomalie all'interno di un *trend*<sup>24</sup>.

Altre variazioni che si mostreranno sono nei valori dell'umidità, nella forza dei venti, nella frequenza e nell'intensità delle precipitazioni e si registreranno perturbazioni sempre più violente e l'innalzamento dei mari. La conseguenza certa è che, nelle aree dove le precipitazioni saranno più consistenti, si verificheranno fenomeni come alluvioni e inondazioni, mentre in altre si registreranno fenomeni di siccità.

In questo contesto si inserisce il rischio idrogeologico, che corrisponde «agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane»<sup>25</sup>, al quale si affianca il rischio idraulico, che, invece, equivale «agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali»<sup>26</sup>.

Con il termine dissesto idrogeologico si fa riferimento a quei fenomeni, quali frane, alluvioni, erosioni, subsidenze e valanghe che sono proprie di entrambe le tipologie di rischio, idrogeologico e idraulico, dovuti principalmente all'attività erosiva delle acque superficiali in contesti predisposti. Facendo riferimento al territorio italiano si possono individuare due categorie di fattori che rendono tale zona incline ai dissesti idrogeologici. Innanzitutto, la conformazione geologica (struttura, composizione ed evoluzione interna della litosfera) e geomorfologica (forma e aspetti fisici della superficie terrestre), caratterizzata da una distribuzione dei rilievi complessa: il territorio italiano si presenta, infatti, per il 75% montano-collinare ed è costellato da bacini idrografici solitamente di piccole dimensioni che quindi in breve tempo possono manifestare una piena, avendo un tempo di

---

<sup>23</sup> Alpino, M., Citino, L., De Blasio, G., e Zeni, F. 2022. Gli effetti del cambiamento climatico sull'economia italiana. Un progetto di ricerca della Banca d'Italia (Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers No. 728). Banca d'Italia.

<sup>24</sup> Landini S. e Maracchi G. (a cura di). Cambiamenti climatici, catastrofi ambientali e assicurazione. Firenze, Fondazione Cesifin.

<sup>25</sup> <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/descrizione-del-rischio-meteo-idrogeologico-e-idraulico/>

<sup>26</sup> <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/descrizione-del-rischio-meteo-idrogeologico-e-idraulico/>

risposta alle precipitazioni rapido. L'altro aspetto riguarda l'attività umana: il territorio italiano è fortemente antropizzato, «le superfici artificiali sono passate infatti dal 2,7% negli anni '50 al 7,11% del 2020»<sup>27</sup>. Si sommano, quindi, alla fragilità del territorio italiano l'urbanizzazione, «l'abbandono delle aree rurali montane e collinari ha determinato un mancato presidio e manutenzione del territorio»<sup>28</sup>, l'abusivismo edilizio, il disboscamento, l'adozione di pratiche agricole a bassa sostenibilità ambientale e la mancata manutenzione dei corsi d'acqua.

Con cadenza triennale, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Prevenzione e per la Ricerca Ambientale) pubblica il "Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia" che rappresenta il riferimento ufficiale per la valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico a livello nazionale, dal quale si evince che il 94% dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera<sup>29</sup>.

### 2.2.1 Le frane

Le frane rappresentano una delle principali calamità naturali alle quali il territorio italiano è sottoposto, sia per la loro diffusione sia per l'entità dei danni da esse provocati.

Una frana è definita come «un movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante»<sup>30</sup> o anche come uno «spostamento rapido di una massa di roccia, terreno residuale o sedimento formante un pendio, il cui baricentro avanza verso il basso o verso l'esterno»<sup>31</sup>. Questo fenomeno è fortemente influenzato dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del territorio, prevalentemente montano e collinare. La presenza di rocce di tipo argilloso, che hanno una scarsa resistenza meccanica e che si comportano in modo rigido sottoposte a stress, deformandosi e fratturandosi, contribuiscono ulteriormente alla predisposizione al dissesto idrogeologico, specialmente in caso di piogge intense o ristagni idrici. Anche l'attività umana svolge un suo ruolo cruciale: la realizzazione di infrastrutture stradali, scavi non controllati, sovraccarichi legati alla costruzione di edifici e l'abbandono delle aree rurali montane aumentano la vulnerabilità complessiva.

A conferma della particolare situazione italiana, «delle circa 900.000 frane censite nelle banche dati dei paesi europei (Herrera et alii, 2018; JRC, 2012), quasi i 2/3 sono contenute nell'Inventario dei

---

<sup>27</sup> ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 2021. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021).

<sup>28</sup> <https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/descrizione-del-rischio-meteo-idrogeologico-e-idraulico/>

<sup>29</sup> <https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2024/09/frane-alluvioni-erosione-costiera-le-attivita-di-ispra-er>

<sup>30</sup> Cruden, D.M. 1991. A simple definition of a landslide. IAEG Bull.

<sup>31</sup> Terzaghi, K. 1950. "Mechanism of Landslides", Application of Geology to Engineering Practice. Sidney, Paige.

*Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI) realizzato dall'ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome»<sup>32</sup>.*

Se l'origine del fenomeno è dovuta alla conformazione territoriale, le cause scatenanti sono solitamente le precipitazioni brevi ma intense, quelle prolungate e l'attività sismica.

Alla definizione di frana è bene accostare quella di evento franoso principale, che può riferirsi ad una o più frane innescatesi in una stessa area geografica, entro un intervallo di tempo definito (solitamente ventiquattro ore) e riconducibili ad uno stesso fattore d'innescò: «sono definiti eventi franosi principali quelli che causano morti, feriti, evacuati e danni a edifici, beni culturali e infrastrutture lineari di comunicazione primarie e reti di servizi»<sup>33</sup>.

Secondo la definizione proposta da Varnes<sup>34</sup>, la pericolosità da frana (diversa dalla pericolosità della frana) è data dalla probabilità che un fenomeno distruttivo identificato come frana si verifichi con una determinata intensità, in una determinata area ed in un determinato periodo. Questa non è però una grandezza misurabile facilmente, poiché non sono presenti dati affidabili riguardo la data di attivazione delle frane e diventa, quindi, difficile calcolarne la ricorrenza. Per questo motivo, è più frequente l'utilizzo dell'analisi della suscettibilità o pericolosità spaziale, che permette di individuare le aree a maggior rischio potenziale.

Aree a pericolosità da frana			
		km <sup>2</sup>	% su territorio nazionale
P4	Molto elevata	9.495	3,1%
P3	Elevata	16.891	5,6%
P2	Media	14.551	4,8%
P1	Moderata	12.556	4,2%
AA	Aree di Attenzione	6.988	2,3%
Totale Italia		60.481	20%

**Tabella 2.1** – Aree a pericolosità da frana PAI – Mosaicatura 2020-2021 – ISPRA<sup>35</sup>

Con i limiti amministrativi ISTAT 2021, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha restituito i dati raccolti a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, delle


<sup>32</sup> 2021. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021). ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

<sup>33</sup> 2021. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021). ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

<sup>34</sup> Varnes, D. J. 1984. Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. Commission on Landslides of the IAEG. UNESCO, Natural Hazards.

<sup>35</sup> Rielaborazione “Tabella 1.2 - Aree a pericolosità da frana PAI in Italia – Mosaicatura 2020-2021” presente in “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021)”

macroaree geografiche e di ripartizione fondi strutturali in una mosaicatura che suddivide la superficie complessiva del territorio italiano, individuando aree a pericolosità da frana PAI e aree di attenzione, pari a 60.481 km<sup>2</sup> (20% del territorio nazionale). La Tabella 2.1 riporta le superfici delle aree con le diverse classi di pericolosità individuati, da quelle più pericolose a quelle cosiddette “di attenzione” mentre la Figura 2.3 rappresenta le stesse sulla cartina dell’Italia.




**Figura 2.3** – Aree a pericolosità da frana PAI – Mosaicatura 2020-2021 – ISPRA

Come mostrato nella Figura 2.3, il territorio italiano presenta una zona molto estesa in cui si registrano classi di pericolosità da media a molto elevata, in particolare lungo la dorsale appenninica e con concentrazioni significative in regioni come Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Campania.

Intersecando i dati della mosaicatura ISPRA<sup>36</sup> delle aree a pericolosità da frana PAI con le 402.678 sezioni del quindicesimo Censimento della popolazione ISTAT (2011), si evince la stima della popolazione soggetta a rischio frana riportata nella Figura 2.4. Non possedendo dati riguardo l'esatta ubicazione della popolazione all'interno di ciascuna sezione, la mappatura è stata realizzata distribuendo in modo uniforme gli abitanti dentro ognuna di esse. I dati sono rappresentati in classi progressive, da 0 fino a oltre 45.000 abitanti per sezione. La mappa evidenzia visivamente i livelli di esposizione attraverso una scala cromatica che va dal verde (assenza di popolazione in area a rischio) al rosso scuro (massima concentrazione).

---

<sup>36</sup> Mosaicatura nazionale ISPRA (v. 4.0 – Ottobre 2021) delle aree a pericolosità da frana (molto elevata P4, elevata P3, media P2, moderata P1 e delle aree di attenzione AA), perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) redatti dalle Autorità di Bacino Distrettuali (ex Autorità di Bacino) e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano



**Figura 2.4** – Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 PAI su base comunale – elaborazione 2021 – ISPRA

Secondo il “Rapporto sul dissesto idrogeologico in Italia” nell’edizione del 2021, gli abitanti esposti al rischio frana sono complessivamente 5,7 milioni; se si considerano, invece, le sole prime classi a maggiore pericolosità (P4 e P3), il totale ammonta a 1,3 milioni, circa il 2,2% della popolazione nazionale.

Come evidenzia la Figura 2.4, le aree con una maggiore concentrazione di popolazione esposta a elevati livelli di pericolosità sono lungo la dorsale appenninica e le regioni con il numero più elevato (in valore assoluto) di abitanti a rischio frane residente in aree PAI a pericolosità P3 e P4 Campania, Toscana, Liguria, Sicilia, Lazio ed Emilia-Romagna.

Questa stima è molto importante in ottica assicurativa, specialmente per quanto riguarda il ramo danni, in quanto è una prima valutazione della popolazione esposta a rischio. Le aree denominate a pericolosità P3 e P4 mostrano come un’elevata probabilità che si verifichi una frana e un’altra densità di popolazione portano ad un’elevata esposizione al rischio di danni a persone e infrastrutture significativi.

### **2.2.2 Le alluvioni, le esondazioni e le inondazioni**

I termini alluvione, esondazione ed inondazione indicano tre eventi diversi e non sono tra di loro sinonimi. Siccome accade spesso che questi eventi avvengano in concomitanza, è facile fare confusione ma è fondamentale conoscerne le differenze, non solo per una corretta analisi del rischio idrogeologico, ma anche ai fini assicurativi, per non cadere in un’errata valutazione del rischio e del danno.

L’alluvione è quindi definita come:

*«l’allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti»<sup>37</sup>.*

Il termine esondazione indica in idrologia<sup>38</sup> lo straripamento di acque sovrabbondanti che fuoriescono dagli argini o dalle rive di un corso d’acqua, sia esso un fiume o un torrente o un canale, e che inondano le zone adiacenti poste ad una quota più bassa.

---


<sup>37</sup> Art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

<sup>38</sup> Scienza che studia le caratteristiche fisiche e chimiche delle acque.

L'inondazione, invece, riguarda l'allagamento improvviso (in tempo che varia da poche ore a giorni) di un'area normalmente emersa dovuto al riversamento in poco tempo di un'ingente quantità d'acqua. Un'inondazione può avvenire per diverse cause: in primo luogo può essere dovuta ad un'esondazione, quindi alla tracimazione di un corso d'acqua; oppure all'azione combinata di alta marea e tifoni che provocano allagamenti in aree costiere; oppure per improvvisi scioglimenti di ghiacciai e nevai; oppure per l'arrivo di uno tsunami; o infine per il fenomeno chiamato *flash flood*.

I *flash flood* sono delle piene improvvise che avvengono in tempi brevi e che coinvolgono ingenti volumi d'acqua solitamente dovuti a piogge intense e localizzate (o anche in caso di rottura di una diga).

Le cosiddette inondazioni improvvise, a differenza di quelle attese, possono verificarsi anche in aree in cui non sono presenti corsi d'acqua o bacini idrici: sono infatti dovute a forti precipitazioni che scaricano molta acqua in tempi molto brevi in aree che permettono un deflusso rapido dell'acqua. Data la loro imprevedibilità possono causare danni consistenti e se, in prossimità di terreni con grande pendenza, possono risultare una grave minaccia.



**Figura 2.5** – Fenomeno dei *flash flood*

Infatti, l'acqua, giungendo a grande velocità ai piedi della pendenza, arriva in un'area pianeggiante in cui il suo tempo di residenza aumenta e, con il flusso crescente, crea un innalzamento del livello che si configura in un allagamento.


Con il “Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati”<sup>39</sup>, l'ISPRA ha fornito un quadro aggiornato delle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia. Nel rispetto del contesto normativo europeo e nazionale, il rapporto illustra le caratteristiche

<sup>39</sup> Lastoria B., Bussetini M., Mariani S., Piva F. e Braca G. 2021. Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati. ISPRA, Rapporti 353/21, Roma.

del territorio analizzando i dati presentati da ciascun Distretto Idrografico<sup>40</sup> sulla porzione di territorio da essi ricoperta. Con tali dati è stata elaborata la “Mosaicatura ISPRA 2020” formata da mappe che rappresentano i 3 scenari di probabilità di alluvione previsti dalla normativa<sup>41</sup>:

- High Probability Hazard: (HPH - elevata probabilità di alluvioni o alluvioni frequenti) con tempi di ritorno compresi fra 20 e 50 anni;
- Medium Probability Hazard: (MPH - media probabilità di alluvioni o alluvioni poco frequenti) con tempi di ritorno fra 100 e 200 anni;
- Low Probability Hazard: (LPH - bassa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) con tempi di ritorno superiori a 200 anni.

Tali scenari sono presenti sul territorio con le percentuali riportate nella Figura 2.6, dove emerge la particolare condizione dell’Emilia-Romagna. Infatti, oltre all’evidenza dei dati nettamente superiori alla media per ciascun scenario, si evince come circa metà del territorio della regione sia soggetto a probabili alluvioni.



**Figura 2.6** – Percentuale di territorio regionale interessato da aree allagabili per i tre scenari di probabilità di alluvione e valori calcolati a scala nazionale – Mosaicatura ISPRA, 2020<sup>42</sup>


<sup>40</sup> In base all'art. 2, paragrafo 15, della Direttiva 2000/60/CE (WFD) per «distretto idrografico» si intende un'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere.

<sup>41</sup> Art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

<sup>42</sup> ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 2021. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021).

Ogni classe di probabilità di alluvione include le classi gerarchicamente superiori: le aree a bassa probabilità (LPH) comprendono anche quelle a media (MPH), che a loro volta comprendono quelle ad alta probabilità (HPH). Le percentuali riportate nella Figura 2.6 rappresentano la quota di territorio regionale interessata per ciascuna classe separatamente, quindi, non sono cumulabili poiché espresse rispetto al totale regionale.

Incrociando i valori della Mosaicatura ISPRA e la popolazione residente nelle aree allagabili, emerge che circa il 20,6% della popolazione nazionale (12,26 milioni di persone) risiede in aree a bassa pericolosità LPH, mentre lo 11,5% (6,81 milioni di persone) in aree a pericolosità media MPH ed infine il 3,5% (2,43 milioni di persone) in aree a pericolosità elevata HPH. Le Regioni, nelle quali risiedono percentuali di popolazione più elevate in aree esposte a rischio di alluvione per tutti gli scenari possibili, sono Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Liguria.



**Figura 2.7** – Percentuale di popolazione regionale residente in aree allagabili per i tre scenari di probabilità di alluvione e valori calcolati alla scala nazionale – Mosaicatura ISPRA, 2020<sup>43</sup>

### 2.3 Il rischio sismico in Italia

L'intero territorio nazionale è soggetto al rischio sismico, anche se alcune zone sono interessate da scosse più forti: l'Italia Nord-Orientale (Friuli-Venezia Giulia e Veneto), la Liguria Occidentale, l'Appennino Settentrionale (dalla Garfagnana al Riminese), tutto l'Appennino Centrale e

<sup>43</sup> 2021. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021). ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Meridionale, la Calabria e la Sicilia Orientale. Sebbene siano note le aree principalmente interessate da questo tipo di eventi, non è possibile sapere con certezza quando, dove e con quale forza il terremoto avrà luogo.

Determinato dalla combinazione di tre fattori (pericolosità, vulnerabilità ed esposizione), il rischio sismico è *«la misura dei danni attesi in un intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti)»*<sup>44</sup>.

La pericolosità sismica è determinata dalla frequenza e intensità con le quali un territorio può essere colpito da un terremoto, ovvero dalla probabilità che nel territorio in questione si verifichi un terremoto di una data intensità in un determinato periodo di tempo. La vulnerabilità indica la propensione di una struttura a riportare danni a seguito di un terremoto. L'esposizione, invece, riguarda la quantità e qualità dei beni esposti al rischio, comprese le vite umane, le infrastrutture, le attività economiche e il patrimonio culturale. Il territorio italiano è caratterizzato da una pericolosità medio-alta, dovuta alla frequenza ed intensità con la quale si registrano questi fenomeni, da una vulnerabilità elevata, causata dalla fragilità degli edifici, infrastrutture, impianti produttivi e servizi, da una altrettanto elevata esposizione per densità abitativa e la diffusione capillare del patrimonio storico e artistico.

La ricerca ha compiuto importanti progressi nello studio dei precursori sismici, ovvero nello studio delle variazioni fisiche, chimiche o geologiche osservabili prima di un terremoto, ma rimangono comunque strumenti di accompagnamento alla previsione di un terremoto. Poiché non è possibile prevedere con esattezza il verificarsi di un sisma, sulla base delle conoscenze che si hanno dei terremoti passati (intensità, ricorrenza nel passato), è possibile procedere a una previsione statistica basata sui dati raccolti dalla Rete Accelerometrica Nazionale (RAN), che, in quanto tale, fornisce risultati in termini probabilistici e non deterministici. Così, si procede ad una classificazione del territorio in funzione della probabilità che si verifichi un terremoto e della frequenza con cui ciò può accadere, in quattro zone, come mostrato nella Figura 2.8:


- Zona 1: la più pericolosa, con alta probabilità che si verifichino forti terremoti. Include ampie aree dell'Appennino centrale e meridionale, parte della Calabria e della Sicilia orientale.
- Zona 2: dove forti terremoti sono possibili. Coincide con gran parte del centro Italia e parte del nord-est.
- Zona 3: dove terremoti forti sono meno probabili, ma comunque possibili.

---

<sup>44</sup> <https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/rischio-sismico/#:-:text=Il%20rischio%20sismico%20%E2%80%93%20determinato%20dalla,e%20quantit%C3%A0%20dei%20beni%20esposti>

- Zona 4: la meno pericolosa, dove l'obbligo della progettazione antisismica è a discrezione delle Regioni.

Ad ogni zona corrisponde un valore di accelerazione massima su suolo rigido ( $a_g$ ), utile alla progettazione antisismica: da 0.35 g per la zona 1, fino a 0.05 g per la zona 4.



**Figura 2.8** – Classificazione sismica al 31 maggio 2025 – Dipartimento della Protezione Civile

La salvaguardia della vita umana è la priorità della prevenzione e della gestione del rischio sismico. Le vittime sono spesso causate dal crollo di edifici e strutture, ma anche da fenomeni secondari come frane o incendi. Stimare il numero delle persone coinvolte dipende da molte variabili, quali il numero delle persone che abitano negli edifici, l'orario del terremoto, la possibilità di fuggire o di proteggersi. Un altro aspetto critico riguarda l'enorme patrimonio storico e culturale esposto, spesso non ancora adeguatamente censito o protetto. La predisposizione di una struttura a subire danni in caso di terremoto è una caratteristica diffusa negli edifici del territorio italiano, spesso di vecchia costruzione e privi di criteri antisismici.

In questo scenario, anche il settore assicurativo svolge un ruolo strategico nella gestione e nella ripartizione del rischio sismico. Infatti, oltre a fornire una copertura economica contro i danni derivanti da eventi catastrofici come il terremoto, contribuisce alla diffusione della cultura della prevenzione, promuovendo l'adeguamento a standard di sicurezza degli edifici più elevati e riducendo il rischio complessivo sul territorio.

## Capitolo 3 – La gestione del rischio

### 3.1 La copertura assicurativa per rischio catastrofale in Italia

La copertura assicurativa per i danni che eventi classificati come catastrofali possono potenzialmente causare risulta ancora essere poco sviluppata. Infatti, nonostante l'elevata esposizione del territorio a rischi sismici, idrogeologici e catastrofali in generale, la diffusione di polizze assicurative contro questi eventi è ancora limitata.

All'assemblea dell'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), tenutasi il 2 luglio 2025, il presidente Giovanni Liverani ha dichiarato:

*«Il messaggio è chiaro: l'assicurazione non è una tassa occulta, ma uno scudo di protezione necessario e strumentale alla sopravvivenza delle imprese! In questo contesto è fondamentale aprire una riflessione approfondita su come arrivare a proteggere il patrimonio immobiliare anche delle abitazioni residenziali. Infatti, benché la casa rappresenti una componente relevantissima della ricchezza delle famiglie italiane e circa l'80% dei nostri concittadini abitino in una casa di proprietà, la percentuale degli immobili coperti da assicurazione per i rischi di calamità naturale è solo, ormai lo sapete, del 7%».*

Al 2022 la percentuale, secondo quanto riportato dal rapporto “Focus Incendio: Tendenze su incendi e catastrofi naturali nelle abitazioni” del settembre 2022, sempre redatto dall'ANIA, era di poco inferiore al 5%. Circa vent'anni fa questo valore, che ancora oggi è decisamente contenuto, soprattutto se comparato con altri paesi che condividono una simile esposizione al rischio di catastrofi, era pressoché nullo<sup>45</sup>. In questo caso si tratta dell'organizzazione che rappresenta le imprese di assicurazione che operano in Italia, che difende gli interessi dello stesso settore nei confronti di soggetti pubblici e privati, a mettere in luce l'importanza dell'assicurazione e a denunciare la disattenzione istituzionale verso la protezione del patrimonio immobiliare italiano di fronte all'aumento degli eventi climatici estremi. Si potrebbe, quindi, evidenziare come tale affermazione possa essere considerata di parte, ma ciò non nega il fatto che manca un progetto strutturale sulla copertura assicurativa dei rischi naturali.

In Italia, la cultura della prevenzione individuale tramite coperture assicurative non si è ancora diffusa, in quanto storicamente risulta ben radicato l'intervento pubblico post-evento. A differenza di altri Paesi dove esistono regimi obbligatori o semi-obbligatori, il sistema assicurativo italiano si basa

---

<sup>45</sup> ANIA. 2022. *Focus Incendio: Tendenze su incendi e catastrofi naturali nelle abitazioni*. N. 3, settembre 2022. Roma, ANIA.

sulla volontarietà, ed i dati raccolti finora non mostrano una forte propensione degli italiani ad assicurarsi.

Le polizze con copertura catastrofale sono solitamente comprese in una polizza multirischio che copre principalmente il rischio di incendio oppure integrate all'interno di una polizza globale fabbricati: solo l'1,2% delle polizze non prevede la copertura incendio ma unicamente quella relativa al terremoto, all'alluvione o a entrambe le garanzie. Con l'obiettivo di incentivare la diffusione delle polizze assicurative contro le catastrofi naturali, è stata emanata la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede delle agevolazioni fiscali per tutti i soggetti sottoscrittori di contratti assicurativi relativi alla propria unità abitativa. Limitando la valutazione alle polizze con estensione alle calamità naturali, vi è stato un incremento, seppur lieve, di queste a partire dal 2018, arrivando a registrare 1,4 milioni di polizze nel marzo 2022. Secondo i dati del "Rapporto 2025 – Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità: monitoraggio annuale" dell'IVASS, la raccolta assicurativa a copertura dei rischi catastrofali è cresciuta in termini assoluti, passando da circa 1,8 miliardi di euro nel 2018 a 2,8 miliardi di euro nel 2023. Questo incremento è giustificato sia da un aumento dell'esposizione delle compagnie ai rischi sottoscritti, sia dall'aumento del premio delle coperture offerte.

Allo stesso modo, anche per gli oneri per sinistri e le spese a carico delle assicurazioni si è registrata una crescita significativa, passando da 1,5-2 miliardi di euro in media tra il 2018 e il 2022 agli oltre 7 miliardi di euro del 2023. La causa di questo importante aumento è da ricercare nell'intensità eccezionale degli eventi climatici avversi che hanno interessato aree metropolitane con diffusa copertura assicurativa. In particolare, nel 2023, gli oneri complessivi per i sinistri (pagati e riservati) e delle spese di gestione è risultato pari al 352% dei premi di competenza. Ciò significa che la somma dei sinistri pagati (rimborsi effettivamente erogati), dei sinistri riservati (accantonati per pagamenti futuri) e le spese di gestione risulta essere tre volte e mezzo superiore rispetto ai premi assicurativi raccolti nell'anno 2023<sup>46</sup>.

Le seguenti figure, tratte dal Rapporto dell'ANIA sopracitato, mostrano la distribuzione delle polizze con copertura contro catastrofi naturali del marzo 2022<sup>47</sup>. Il primo riquadro della Figura 3.1 mostra la distribuzione percentuale delle polizze con estensione contro le catastrofi naturali a livello regionale sul totale delle polizze stipulate; quindi, il totale delle abitazioni assicurate è preso come riferimento al 100% per ogni regione. Il secondo, invece, riporta un'analisi dell'incidenza, a livello provinciale, delle abitazioni assicurate contro le calamità naturali sul totale delle abitazioni esistenti.

---

<sup>46</sup> Specchia K., D'Aurizio L. e Ligios M. 2025. Rapporto 2025 – Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità: monitoraggio annuale. Roma, IVASS.

<sup>47</sup> Non sono disponibili dati più recenti poiché non è ancora stato pubblicato un rapporto relativo all'ultimo triennio.

Figura 3 – Distribuzione % delle unità abitative che hanno un'estensione contro le catastrofi naturali al 31 marzo 2022





Figura 4 – Incidenza % delle unità abitative assicurate contro le catastrofi naturali sul totale delle abitazioni esistenti al 31 marzo 2022



**Figura 3.1** – Figura 3 - Distribuzione % delle unità abitative che hanno un'estensione contro le catastrofi naturali al 31 marzo 2022 e Figura 4 – Incidenza % delle unità abitative assicurate contro le catastrofi naturali sul totale delle abitazioni esistenti al 31 marzo 2022<sup>48</sup>

Dal secondo riquadro, appare un quadro caratterizzato da forti squilibri territoriali: il Nord Italia presenta livelli di copertura assicurativa sensibilmente superiori rispetto al Centro-Sud. Solo alcune province superano la soglia del 10%: Trento, Firenze, Siena, Mantova e Brescia. Con una media nazionale pari al 4,9%, nel Nord Italia la copertura media raggiunge il 6,2%, con punte significative in Emilia-Romagna: le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia superano l'8%, mentre Parma rimane intorno al 7%. Nel Centro circa il 5,3% delle abitazioni è assicurato, anche se sono presenti percentuali maggiori di incidenza a Firenze (11,4%), Siena (10,8%), Ancona (9,2%), Prato (9,2%) e Pistoia (9,0%). Nel Sud, invece, la copertura non supera in media l'1,6%.

La questione delle coperture assicurative per eventi catastrofali non riguarda solo il patrimonio residenziale, ma coinvolge anche il tessuto produttivo del Paese. A questo riguardo, nella Legge di Bilancio 2024 è stata inserita una norma che introduce l'assicurazione obbligatoria per le imprese contro le catastrofi naturali, esclusi i settori agricoli. Le calamità naturali coperte dall'assicurazione includono: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni; mentre l'assicurazione copre: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali<sup>49</sup>. La legge in questione pone come scadenza il 31 marzo 2025, ma con la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" è stata

<sup>48</sup> ANIA. 2022. *Focus Incendio: Tendenze su incendi e catastrofi naturali nelle abitazioni*. N. 3, settembre 2022. Roma, ANIA.

<sup>49</sup> <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/danni-alla-casa-maltempo-arriva-assicurazione-obbligatoria-danni/4524.html#:~:text=Il%20Ministro%20Nello%20Musumeci%20ha,anche%20da%20parte%20dei%20cittadini>

introdotta una proroga. Infatti, per le medie imprese l'applicazione di tale obbligo è stato posticipato al 1° ottobre 2025, per le piccole imprese al 31 dicembre 2025, mentre solo per le grandi non vi è stato alcun rinvio. L'introduzione di tale obbligo costituisce un importante intervento normativo che punta a rafforzare gli strumenti di gestione del rischio all'interno del sistema produttivo, in risposta all'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi classificati come catastrofici.

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è la modalità con cui le imprese assicurative valutano e determinano i prezzi dei rischi legati ai cambiamenti climatici. Infatti, solo il 7% di queste utilizzano tecniche avanzate e che rispettano i criteri previsti dalla normativa europea:

- analisi dei rischi legati al cambiamento climatico;
- utilizzo di dati storici (es. dati sui sinistri) e attesi (es. frequenza, intensità e vulnerabilità);
- inclusione di scenari prospettici.

La maggior parte delle altre imprese adattano progressivamente nel tempo i propri modelli di valutazione dei rischi collegati ai cambiamenti climatici. Tuttavia, le imprese di minori dimensioni affrontano ancora delle difficoltà, connesse alla mancanza di dati adeguati (11,5%) o alla carenza di competenze tecniche specifiche (9,6%)<sup>50</sup>.

### 3.2 Il mercato riassicurativo

Il mercato riassicurativo è dominato da un numero ristretto di attori di grandi dimensioni che operano su scala globale. L'internazionalità degli operatori e delle attività di riassicurazione impedisce una regolamentazione stringente tanto da poter considerare quello riassicurativo un mercato *over the counter*, fortemente influenzato da prassi consolidate nel tempo più che da norme uniformi.

Nel mercato globale della riassicurazione sono presenti attori di diversa dimensione. I grandi riassicuratori riescono a ottenere un'elevata efficienza anche gestendo un business diversificato, mentre i piccoli riassicuratori mostrano un'efficienza di gestione solo quando sono specializzati<sup>51</sup>. Tra i maggiori riassicuratori globali spiccano Munich Re, Swiss Re, Berkshire Hathaway, Lloyd's, Hannover Re e SCOR.

I principali indicatori quantitativi, da considerare per delineare la dimensione e la portata effettiva del mercato, sono i premi lordi e i premi netti. I premi lordi di riassicurazione si riferiscono ai premi assunti, sia ceduti sia retroceduti da altre imprese di assicurazione, e forniscono una misura del

---

<sup>50</sup> Specchia K., D'Aurizio L. e Ligios M. 2025. Rapporto 2025 – Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità: monitoraggio annuale. Roma, IVASS.

<sup>51</sup> Biener C., Eling M. e Jia R. 2017. The structure of the global reinsurance market: An analysis of efficiency, scale, and scope, *Journal of Banking & Finance*, Volume 77. Disponibile su:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426617300250>

volume totale dell'attività riassicurativa assunta. I premi netti, invece, corrispondono ai premi lordi di riassicurazione al netto dei premi ceduti ad altri riassicuratori e sono misura del rischio effettivamente trattenuto<sup>52</sup>. Secondo quanto riportato dal Rapporto 2024 dell'IAIS nel 2023 la raccolta dei premi lordi ha quasi raggiunto i 900 miliardi di dollari e mentre quella dei premi netti supera i 630 miliardi di dollari.

### 3.3.1 Il mercato riassicurativo in Italia

In Italia, le imprese di riassicurazione possono operare previa autorizzazione dell'IVASS. Le imprese autorizzate sono inserite nell'apposito albo sempre redatto dall'IVASS in sezioni diverse a seconda della sede legale:

- Sezione IV: le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia;
- Sezione V: le sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 sono nate due nuove imprese di riassicurazione in forma di *captive*<sup>53</sup>, Prysmian Riassicurazioni S.p.A. e ENEL Reinsurance – Compagnia di Riassicurazione S.p.A, entrambe con sede legale in Italia. Si tratta delle uniche due realtà costituite di recente nel nostro Paese, regolarmente iscritte alla Sezione IV.

In appendice all'Albo è annesso l'elenco delle imprese di riassicurazione con sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) ammesse ad operare in Italia. Da questo elenco risultano autorizzate le seguenti imprese di cui è riportata la denominazione legale originaria:

- Aioi Nissay Dowa Life Insurance of Europe AG
- General Reinsurance AG – Rappresentanza Generale per l'Italia
- MAPFRE RE, Compañía de Reaseguros S.A.
- Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
- RGA International Reinsurance Company DAC
- SCOR SE
- Swiss Re Europe S.A.

---

<sup>52</sup> International Association of Insurance Supervisors. (2024). 2024 Global insurance market report. Disponibile su: <https://www.iaisweb.org>

<sup>53</sup> Le imprese *captive* sono società assicurative o riassicurative controllate da un gruppo industriale o finanziario, create per coprire i rischi propri del gruppo stesso. Questo modello permette una gestione interna più efficiente del rischio, condizioni assicurative personalizzate e una copertura su misura per rischi complessi o poco trattati dal mercato tradizionale, come *cyber risk*, danni catastrofali o interruzioni di attività.

Tra queste vi sono anche alcune delle principali realtà mondiali del settore, come Munich Re, Swiss Re e General Reinsurance AG, quest'ultima appartenente al gruppo Berkshire Hathaway, di proprietà di Warren Buffett.

### **3.3 Il trasferimento del rischio al sistema riassicurativo**

Nella gestione dei rischi estremi che caratterizzano l'attività assicurativa, un ruolo fondamentale è svolto dalla riassicurazione attraverso il trasferimento del rischio. Con tale strumento, l'assicuratore/riassicurato riduce la propria esposizione al rischio cedendone una parte al riassicuratore, che riceve un premio in cambio. Questo meccanismo consente all'assicuratore di ridurre l'impatto patrimoniale che eventi estremi avrebbero sulla propria posizione finanziaria.

La riassicurazione permette di contenere l'aumento del *Solvency Capital Requirement (SCR)*<sup>54</sup>, ovvero il livello minimo di capitale che un'impresa assicurativa deve detenere per coprire i rischi a cui è esposta, secondo quanto previsto dal regime normativo europeo Solvency II. Infatti, poiché i requisiti di capitale sono calcolati sulla base del rischio netto effettivamente trattenuto da un'impresa, se parte di tale rischio è trasferito ad un'impresa di riassicurazione, i requisiti si riducono. Il criterio adottato per la determinazione del capitale richiesto è una misura basata sul Value-at-Risk (VaR) al 99,5% su un orizzonte temporale di un anno: ciò significa che l'impresa assicurativa deve disporre del capitale sufficiente a far fronte a eventi avversi che abbiano anche solo lo 0,5% di probabilità di verificarsi in un dato anno.

Oltre alla riassicurazione esistono anche altri strumenti che le imprese di assicurazione possono adoperare al fine di mitigare il rischio. In particolare, l'introduzione di Solvency II ha reso più agevole l'impiego delle *Insurance-Linked Securities (ILS)*. Si tratta di strumenti finanziari che permettono il trasferimento del rischio assicurativo al mercato dei capitali, raccogliendo capitale dagli investitori, solitamente più diversificati rispetto agli operatori del mercato riassicurativo, per coprire eventi catastrofici specifici. Se l'evento coperto si verifica, il capitale investito viene utilizzato per pagare i sinistri dell'assicuratore; in caso contrario, l'investitore riceve il rendimento pattuito. Un vantaggio che gli ILS hanno è la maggior stabilità dei prezzi del mercato dei capitali, dovuta all'indipendenza da risultati passati nella determinazione dei prezzi; i costi della riassicurazione, invece, sono soggetti a cicli di prezzo e, dopo eventi gravi, le coperture successive possono risultare più costose.

---

<sup>54</sup> L'indice di solvibilità è calcolato come rapporto tra i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale e il livello minimo regolamentare calcolato sulla base di Solvency II

Gli ILS, pur dimostrandosi uno strumento utile nella diversificazione delle fonti di copertura, sono utilizzati per integrare le coperture riassicurative, non per sostituirle del tutto. La riassicurazione offre rimborsi diretti in caso di perdite effettive<sup>55</sup>.

In Italia, il ricorso alla riassicurazione è particolarmente diffuso nei rami danni, essendo quei settori assicurativi che coprono danni a beni materiali e perdite economiche. I dati disponibili indicano che il 96% dei premi ceduti in riassicurazione proviene difatti proprio da questi rami, a dimostrazione della rilevanza di tali coperture nella gestione del rischio operativo delle imprese.

Le cessioni più diffuse sono della tipologia non proporzionale, in particolare i trattati *excess of loss*, poiché permettono all'assicuratore di mantenere la quota di sinistri più comuni e, quindi, più facilmente prevedibili, e di trasferire al riassicuratore la copertura dei danni potenzialmente più gravi. L'acquisto di protezioni riassicurative consente di liberare capitale di rischio, con il trasferimento vero e proprio del rischio, e capitale economico, abbassando i requisiti di sicurezza, così da poterlo utilizzare per assumere altre esposizioni.

### **3.4 Il caso dell'Emilia-Romagna**

Nel maggio 2023, l'Emilia-Romagna è stata colpita da due eventi idro-meteorologici di eccezionale intensità: la prima, a partire dal 1° maggio fino al 3 maggio, ha colpito in particolare le province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Modena e Reggio Emilia e la seconda, nei giorni 16 e 17 maggio, ha aggravato ancor di più la situazione, estendendosi anche al territorio della provincia di Rimini. In alcune zone, nel giro di 36 ore si è accumulata la quantità di pioggia normalmente attesa in sette mesi: il 2 maggio si è registrato il primo massimo raggiungendo 150 mm/g, mentre il 16 maggio le precipitazioni giornaliere hanno superato 170 mm<sup>56</sup>. Tale quantità d'acqua, circa trecentocinquanta

---

<sup>55</sup> Kampa, C. e Siegert, P. 2010. Alternative Risk Transfer: The Convergence of the Insurance and Capital Markets (July 19, 2010). THE CONVERGENCE OF THE INSURANCE AND CAPITAL MARKETS, Part I of Three Part Series, Insurance Studies Series. Disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=1646523>

<sup>56</sup> Brath A., Casagli N., Marani M., Mercogliano P. E Motta R. 2023. Rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2023 e determinazione dirigenziale 14641/2023, al fine di analizzare gli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023. Bologna, Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna.

milioni di metri cubi<sup>57</sup>, ha causato l'esondazione di ventitré corsi d'acqua, circa un migliaio di frane e 17 vittime<sup>58</sup>.

L'evento, definito come «*un evento senza precedenti nella storia osservata*»<sup>59</sup>, ha fatto emergere la fragilità del territorio, compromesso dall'uso intensivo del suolo (il territorio delle province colpite è dominato da coltivazioni estensive) e da una pianificazione urbanistica che trascura le condizioni di rischio idrogeologico.

L'alluvione ha avuto un impatto economico significativo: l'Unione Europea ha certificato danni per circa 8,5 miliardi di euro. Tali costi comprendono danni a infrastrutture viarie e idrauliche, edifici pubblici e privati, imprese agricole e attività produttive ma la stima non include le perdite economiche indirette, legate ad esempio alla sospensione dell'attività lavorativa e alle interruzioni dei trasporti e delle forniture.

La risposta post-evento ha previsto un approccio integrato, con interventi di ricostruzione e misure di supporto economico. Il primo intervento a sostegno delle comunità colpite da un evento catastrofico è sempre quello statale: il Governo, infatti, ha stanziato, sin da principio, risorse straordinarie a fondo perduto e agevolazioni fiscali per famiglie e imprese colpite, nonché contributi per la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche<sup>60</sup>. Dall'Unione Europea, attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione Europea (*European Union Solidarity Fund*)<sup>61</sup>, sono arrivati fondi utili a finanziare spese urgenti di emergenza, ricostruzione delle infrastrutture pubbliche e ripristino dei servizi essenziali, ma non per indennizzare direttamente i privati. Si sono attivate anche numerose iniziative di solidarietà, tra cui la mobilitazione di volontari provenienti da tutta Italia (Protezione Civile, Croce Rossa, organizzazioni di volontariato e migliaia di cittadini) e campagne di raccolta fondi, promosse sia da enti locali sia da soggetti privati, che hanno permesso di destinare risorse economiche

---

<sup>57</sup> [https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/novita/notizie/2023/maggio/copy\\_of\\_alluvione-sanita-proroga-pagamenti](https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/novita/notizie/2023/maggio/copy_of_alluvione-sanita-proroga-pagamenti)

<sup>58</sup> <https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2025/maggio/ricostruzione-post-alluvione-due-anni-dopo-lemergenza-si-continua-a-lavorare-senza-sosta-programmati-interventi-per-piu-di-2-7-miliardi-per-la-ricostruzione-pubblica-di-cui-490-milioni-per-le-opere-di-somma-urgenza>

<sup>59</sup> Brath A., Casagli N., Marani M., Mercogliano P. E Motta R. 2023. Rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2023 e determinazione dirigenziale 14641/2023, al fine di analizzare gli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023. Bologna, Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna.

<sup>60</sup> Decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

<sup>61</sup> È uno strumento finanziario istituito dall'UE nel 2002 per fornire assistenza economica immediata agli Stati membri (o Paesi in via di adesione) colpiti da grandi calamità naturali.

aggiuntive alle popolazioni colpite. Dal punto di vista assicurativo, l'evento ha evidenziato l'elevato gap di protezione presente nel mercato italiano: la limitata diffusione delle polizze contro le calamità naturali ha comportato che solo una parte minoritaria dei danni fosse indennizzata da compagnie assicurative. Secondo PERILS, organizzazione indipendente con sede a Zurigo che fornisce dati sull'assicurazione contro le catastrofi a livello di settore, la stima finale<sup>62</sup> delle perdite<sup>63</sup> per il mercato assicurativo ammonta a 495 milioni di euro<sup>64</sup>.

Quanto accaduto in Emilia-Romagna nella primavera del 2023 ha stimolato anche una riflessione da parte del Governo e delle istituzioni sulla necessità di espandere la copertura assicurativa sul territorio e la cultura della prevenzione, che ha portato poi all'introduzione, nella già citata Legge di Bilancio 2024, dell'obbligatorietà per le imprese, ad eccezione di quelle agricole, a sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali<sup>65</sup>.

Nel privato sono ancora contrasti le opinioni su come sia opportuno agire: se introdurre una forma di assicurazione obbligatoria per le abitazioni, oppure incentivare attraverso ulteriori forme di agevolazioni fiscali. In altri paesi sono state adottate forme diverse per migliorare la copertura assicurativa, anche facendo ricorso ad una sorta di riassicurazione pubblica.

### **3.5 Il Consorcio de Compensacion de Seguros in Spagna**

In Spagna opera un ente pubblico collegato al *Ministerio de Economía, Comercio y Empresa*, che svolge un ruolo di riassicuratore pubblico obbligatorio e che sostiene il mercato assicurativo spagnolo nella copertura assicurativa di eventi eccezionali. Si tratta del *Consorcio de Compensacion de Seguros* (CCS), fondato nel 1941 e dotato di personalità giuridica propria e piena capacità di agire, avendo un patrimonio distinto da quello dello Stato. Secondo quanto stabilito dal *Real Decreto 300/2004*, che disciplina l'attività dell'istituto, il CCS si preoccupa di risarcire le perdite<sup>66</sup> derivanti da eventi straordinari verificatisi in Spagna e che riguardino rischi situati nel territorio. Il sistema di

---

<sup>62</sup> Le stime si riferiscono alla sola linea di business "property" (beni immobili) e si basano sui dati di perdita raccolti dalle compagnie assicurative coinvolte, poi estrapolati al 100% del mercato.

<sup>63</sup> Le perdite cui si fa riferimento sono i danni coperti da polizza assicurativa, non fanno riferimento ad una differenza tra premi incassati ed indennizzi corrisposti.

<sup>64</sup> PERILS AG. 2024. EUR 495M – PERILS Discloses Final Industry Loss Estimate for the Emilia-Romagna Floods of May 2023. Zurich, PERILS AG. Disponibile su: <https://www.perils.org/files/News/2023/Loss-Announcements/Emilia-Romagna-Floods/2024-05-22-PERILS-Press-Release-Emilia-Romagna-Floods-2-22-May-2023.pdf>

<sup>65</sup> <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/danni-alla-casa-maltempo-arriva-assicurazione-obbligatoria-danni/4524.html#:~:text=Il%20Ministro%20Nello%20Musumeci%20ha,anche%20da%20parte%20dei%20cittadini>

<sup>66</sup> Si considerano perdite i danni diretti a persone e beni e le perdite pecuniarie conseguenti a tali danni, nei termini e limiti stabiliti per regolamento.

copertura dei rischi straordinari funziona grazie ai sovrapprezzi sulle polizze ordinarie, che rende possibile coprire rischi che sarebbero troppo costosi per le assicurazioni private. Quindi, per applicare un sovrapprezzo, è necessario che sia stata stipulata una polizza ordinaria che copra rischi comuni. Ai sensi dell'Art. 1 del *Real Decreto 300/2004* per eventi straordinari si intendono:

- i seguenti fenomeni naturali: terremoti e maremoti, inondazioni straordinarie, eruzioni vulcaniche, tempeste cicloniche atipiche e la caduta di corpi celesti e aeroliti;
- gli eventi causati violentemente a seguito di atti di terrorismo, ribellione, sedizione, sommosse e tumulti popolari;
- le azioni o operazioni delle Forze Armate o delle Forze e Corpi di Sicurezza in tempo di pace.

Questo sistema rappresenta una forma di mutualizzazione collettiva del rischio catastrofale, in quanto garantisce una protezione estesa e uniforme a tutti gli assicurati in Spagna, nonché un modello unico in Europa di collaborazione tra settore pubblico e assicurazione privata.

## Capitolo 4 – Una possibile soluzione per il caso italiano

### 4.1 Emergenza o prevenzione

Il percorso sviluppato in questo elaborato – dalla disciplina della riassicurazione e dell’assicurazione danni, allo studio del rischio idrogeologico e sismico, passando per l’analisi delle dinamiche proprie del settore assicurativo di gestione del rischio e l’esame della copertura assicurativa in Italia – trova come fine quello di interrogarsi su quali siano i dati in campo per affrontare il rischio catastrofale, evidenziando il dilemma “*emergenza o prevenzione*”, ovvero quale sia la strategia più opportuna per gestire il rischio, non solo in termini di risposta emergenziale, ma soprattutto in ottica preventiva.

L’obiettivo è individuare le criticità del sistema attuale ed esporre in maniera ordinata tutti i dati disponibili, delineando, anche alla luce di modelli adottati in altri Paesi, possibili soluzioni.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel maggio del 2023 offrono un caso rappresentativo della particolare situazione in cui versa il territorio italiano, evidenziando i limiti e le criticità del sistema di gestione del rischio.

I territori esposti sono numerosi, vasti e diversificati, ma la copertura assicurativa rimane scarsamente diffusa. Nel caso esaminato, l’Emilia-Romagna risulta essere una delle regioni con maggiore esposizione al dissesto idrogeologico, in quanto sono presenti aree molto estese in cui sono registrate classi di pericolosità da frana da media a molto elevata ed alti livelli di concentrazione di popolazione esposta sia al rischio frane sia al rischio derivante da eventi quali alluvioni, esondazioni e inondazioni. Relativamente ai dati raccolti per il 2022, degli 1,4 milioni di abitazioni con estensione alla copertura contro il rischio catastrofi naturali, poco più del 10% si trovava in Emilia-Romagna e, in particolare, nelle province più colpite nella primavera del 2023 sul totale delle abitazioni esistenti la copertura era così distribuita: Forlì-Cesena e Ravenna inferiore al 4%, Bologna, Modena e Reggio Emilia circa l’8%. I danni certificati dall’Unione Europea ammontano a 8,5 miliardi di euro, mentre i danni pagati dal settore assicurativo sono pari a 495 milioni: quindi, il settore assicurativo ha coperto meno del 6%<sup>67</sup> del totale. Lo scarto così ampio tra il danno complessivo e quello effettivamente coperto dal sistema assicurativo mostra con chiarezza la fragilità del modello italiano, che predilige l’intervento pubblico post evento. La scarsa diffusione delle coperture assicurative rende il territorio (inteso come insieme di cittadini, imprese e infrastrutture) dipendente dall’intervento statale in caso di calamità, calamità che sono sempre più frequenti. Inoltre, le basse percentuali di adesione generano un effetto di selezione avversa, poiché i primi e pochi a stipulare polizze contro le calamità naturali sono soprattutto i soggetti con maggiore probabilità di subire danni. La selezione avversa provoca

---

<sup>67</sup> Calcolato per questo documento, utilizzando i dati riportati nei capitoli precedenti e ripresi da fonti autorevoli.

un'alterazione della distribuzione probabilistica delle perdite e rende la gestione del rischio più complessa per le imprese assicurative. Se si ampliasse il perimetro di soggetti assicurati, la distribuzione probabilistica delle perdite assumerebbe un andamento normale e l'intero fenomeno risulterebbe più facilmente gestibile. Ma quale è la misura del campione adeguata? Quale è un livello di copertura ottimale sia per cittadini, imprese e infrastrutture sia per il sistema assicurativo?

La necessità di diffondere la copertura assicurativa porterebbe vantaggi: per poter stipulare una polizza tutto deve essere in regola, in particolare devono essere rispettate le normative tecniche e di esecuzione a regola d'arte per gli edifici e i relativi impianti. Quindi, l'assicurazione opera come uno stimolo naturale alla regolarizzazione tecnica e amministrativa, favorendo maggiore trasparenza, sicurezza e correttezza gestionale. Oltre a proteggere l'assicurato nel momento in cui il danno si verifica, non potendosi evitare il danno in sé poiché legato a evento catastrofe (quindi per definizione non impedibile o solo contenibile), le verifiche tecniche e la messa in sicurezza consentono di ridurre la probabilità e l'entità del danno. Quindi l'assicurazione svolge un ruolo attivo nella gestione del rischio catastrofe non solo *ex post*, garantendo l'indennizzo, ma anche *ex ante*, incentivando comportamenti di prevenzione e mitigazione dei danni.

Aumentare la porzione di danni da eventi estremi coperti dal sistema assicurativo, significa trovare una valida alternativa all'intervento pubblico post evento. L'intervento statale è stato finora la soluzione "del giorno dopo", adottata all'indomani di eventi catastrofici considerati (con poca lungimiranza) unici, raramente ripetibili e con conseguenze difficilmente prevedibili. Nel momento in cui però questi eventi si verificano con maggior frequenza, se non addirittura con cadenza quasi periodica, la migliore prevedibilità permette di ricorrere alla prevenzione senza ridursi sempre all'intervento *ex post* di tipo emergenziale. Il sistema assicurativo, in questo modo, non sostituirebbe in tutto e per tutto lo Stato nel suo ruolo di garante della ricostruzione, ma lo alleggerirebbe di un carico che grava sul bilancio pubblico, le cui entrate sono sostenute dai contribuenti.

Fin ora la gestione *ex post* delle calamità ha richiesto un intervento successivo della politica ai vari livelli (centrale, decentrato), consentendo alla stessa di agire o con soluzioni celeri di ricostruzione (finanze permettendo) o con progetti ad attuazione pluriennale, da finanziare con strumenti da individuare in seguito.

Le trasformazioni che stiamo vivendo comportano, però, un necessario cambio di paradigma: per quanto la percezione dei soggetti assicurati rimanga comunque quella di una nuova tassa, l'estensione dell'obbligo assicurativo diventa una necessità in un contesto di sofferenza delle finanze dello Stato. Non potendo più intervenire su un numero così elevato di disastri, tale estensione dell'obbligo assicurativo rappresenta una soluzione auspicabile e, se adeguatamente presentata ai cittadini, anche potenzialmente positiva in termini di consenso. D'altronde, sarebbe sufficiente rimarcare che

l'intervento statale *ex post* sarebbe necessariamente da finanziare con nuove tasse o tagli, quindi minori servizi ai cittadini.

In caso di eventi estremi e/o sistemici, la capacità del solo mercato assicurativo può risultare insufficiente per garantire una copertura adeguata e sostenibile. Nasce l'esigenza di una assicurazione per l'assicurazione, quindi di un secondo livello di protezione: la riassicurazione.

La riassicurazione svolge un ruolo di stabilizzatore consentendo la redistribuzione dei rischi a livello superiore, sia in termini di attori coinvolti (imprese di assicurazione e riassicurazione e non singoli cittadini) sia in termini di collocamento geo-economico (in quanto tali imprese operano su mercati globali e non solo all'interno dei confini nazionali), e rafforzando la resilienza complessiva del sistema. Infatti, la riassicurazione consente alle imprese di assicurazione di acquistare sicurezza estendendo la quantità e la qualità dei rischi accettabili senza sacrificare la sostenibilità dell'intera attività assicurativa. Uno dei maggiori limiti della riassicurazione è la sua dipendenza dai risultati passati nella determinazione dei premi: infatti, questi possono subire un rialzo in seguito a eventi gravi che necessitano di ingenti indennizzi. Quindi, un'eccessiva dipendenza dalla riassicurazione internazionale potrebbe esporre il Paese alla volatilità dei mercati globali e a potenziali carenze di capacità nei momenti di maggiore stress. Si potrebbe allora far riferimento ad un sistema di riassicurazione statale o che contempla un coinvolgimento pubblico, prendendo come modello il *Consortio de Compensacion de Seguros* della Spagna. Sebbene sia un riferimento valido e di successo di un sistema di riassicurazione statale, sarebbe possibile replicarlo in Italia? In Spagna funziona tramite un sistema di sovrapprezzi sulle polizze ordinarie che coprono la quota di premio destinata alla riassicurazione. Tale aumento dei premi nelle assicurazioni come sarebbe considerato in Italia? Una forma di mutualizzazione collettiva del rischio catastrofale o un'ulteriore tassa occulta? Sono quesiti ancora aperti, la cui risposta può dipendere dal grado di "alfabetizzazione assicurativa" dei cittadini, quindi risultare maggiormente accettabile con una maggiore diffusione delle conoscenze in campo economico-finanziario ed assicurativo. Inoltre, l'implementazione di simile istituto richiederebbe un delicato equilibrio tra pubblico e privato, al fine di evitare distorsioni competitive e mantenere l'efficienza del sistema.

## **4.2 Conclusioni**

L'analisi sviluppata nel presente documento intende evidenziare come il modello di gestione del rischio adottato in Italia, già caratterizzato da ampie criticità, si riveli oggi del tutto inadeguato a fronte dell'aumento della frequenza e intensità degli eventi catastrofali. Diventa perciò necessario adottare strumenti che garantiscano la copertura e il risarcimento dei danni in maniera sostenibile e programmata, al di là dell'intervento statale. Una possibile soluzione è rappresentata dall'estensione

della copertura assicurativa, sia in termini di soggetti coinvolti sia di gamma dei rischi coperti, che favorirebbe una distribuzione più equilibrata del rischio. In secondo luogo, una redistribuzione del rischio ad un livello superiore, coinvolgendo l'istituto della riassicurazione, amplierebbe ulteriormente la capacità di assorbimento delle perdite e garantirebbe la resilienza del mercato assicurativo. L'assicurazione e la riassicurazione emergono quindi come strumenti centrali non solo per la gestione *ex post*, ma soprattutto per favorire logiche di prevenzione e mitigazione, in un quadro di crescente necessità di cooperazione tra settore privato e istituzioni pubbliche.

## Bibliografia

Alpino, M., Citino, L., De Blasio, G., e Zeni, F. 2022. Gli effetti del cambiamento climatico sull'economia italiana. Un progetto di ricerca della Banca d'Italia (Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers No. 728). Banca d'Italia.

ANIA. 2022. *Focus Incendio: Tendenze su incendi e catastrofi naturali nelle abitazioni*. N. 3, settembre 2022. Roma, ANIA.

Biener C., Eling M. e Jia R. 2017. The structure of the global reinsurance market: An analysis of efficiency, scale, and scope, *Journal of Banking & Finance*, Volume 77.

Brath A., Casagli N., Marani M., Mercogliano P. E Motta R. 2023. Rapporto della Commissione tecnico-scientifica istituita con deliberazione della Giunta Regionale n. 984/2023 e determinazione dirigenziale 14641/2023, al fine di analizzare gli eventi meteorologici estremi del mese di maggio 2023. Bologna, Direzione generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna

Capotosti, R. A. 1991. *La riassicurazione: il contratto e l'impresa*. Torino, UTET.

Codice civile.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) redazione a cura del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza aggiornato con le modifiche apportate dal d. lgs. 6 settembre 2024, n.125 e dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n.164.

Cruden, D.M. 1991. A simple definition of a landslide. *IAEG Bull.*

Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

Decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 - Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

International Association of Insurance Supervisors. (2024). 2024 Global insurance market report. Disponibile su: <https://www.iaisweb.org>

IPCC. 2023. *AR6 Synthesis Report – Summary for Policymakers*, Figure 2.1. Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponibile su: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 2021. Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio (Rapporti ISPRA 356/2021).

IVASS. 2016. *Solvency II - la nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo: una guida semplificata*.

IVASS. 2018. Le assicurazioni contro i danni: il principio indennitario.

IVASS. Glossario - Educazione assicurativa.

Kampa, C. e Siegert, P. 2010. Alternative Risk Transfer: The Convergence of the Insurance and Capital Markets (July 19, 2010). THE CONVERGENCE OF THE INSURANCE AND CAPITAL MARKETS, Part I of Three Part Series, Insurance Studies Series. Disponibile su: <https://ssrn.com/abstract=1646523>

Landini S. e Maracchi G. (a cura di). Cambiamenti climatici, catastrofi ambientali e assicurazione. Firenze, Fondazione Cesifin.

Lastoria B., Bussetini M., Mariani S., Piva F. e Braca G. 2021. Rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati. ISPRA, Rapporti 353/21, Roma. ISBN 978-88-448-1080-1

Mishkin F. S., Eakins S. G. e Beccalli E. 2019. Istituzioni e mercati finanziari. Milano, Pearson Italia.

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea. 2009. *Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 relativa all'accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)*. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 (17 dicembre): 1–155

PERILS AG. 2024. *EUR 495M – PERILS Discloses Final Industry Loss Estimate for the Emilia-Romagna Floods of May 2023*. Zurich, PERILS AG. Disponibile su: <https://www.perils.org/files/News/2023/Loss-Announcements/Emilia-Romagna-Floods/2024-05-22-PERILS-Press-Release-Emilia-Romagna-Floods-2-22-May-2023.pdf>

Russo, B. 2019. I prodotti assicurativi danni Caratteristiche e limitazioni di copertura. IVASS

Specchia K., D'Aurizio L. e Ligios M. 2025. Rapporto 2025 – Rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità: monitoraggio annuale. Roma, IVASS.

Terzaghi, K. 1950. "Mechanism of Landslides", Application of Geology to Engineering Practice. Sidney, Paige.

Varnes, D. J. 1984. Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. Commission on Landslides of the IAEG. UNESCO, Natural Hazards.

## Sitografia

Brocardi: <https://www.brocardi.it/dizionario/2263.html>

Brocardi: <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/danni-alla-casa-maltempo-arriva-assicurazione-obbligatoria-danni/4524.html#:~:text=Il%20Ministro%20Nello%20Musumeci%20ha,anche%20da%20parte%20dei%20cittadini>

Brocardi: <https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/danni-alla-casa-maltempo-arriva-assicurazione-obbligatoria-danni/4524.html#:~:text=Il%20Ministro%20Nello%20Musumeci%20ha,anche%20da%20parte%20dei%20cittadini>

Climate NASA: <https://climate.nasa.gov/news/2915/the-atmosphere-getting-a-handle-on-carbon-dioxide/>

<https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/descrizione-del-rischio-meteo-idrogeologico-e-idraulico/>

ISPRA: <https://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/notizie-e-novita-normative/notizie-ispra/2024/09/frane-alluvioni-erosione-costiera-le-attivita-di-ispra-er>

Protezione Civile: [https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/novita/notizie/2023/maggio/copy\\_of\\_alluvione-sanita-proroga-pagamenti](https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/novita/notizie/2023/maggio/copy_of_alluvione-sanita-proroga-pagamenti)

Protezione Civile: <https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/rischio-sismico/#:~:text=Il%20rischio%20sismico%20%E2%80%93%20determinato%20dalla,e%20quantit%C3%A0%20dei%20beni%20esposti>

Regione Emilia-Romagna: <https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2025/maggio/ricostruzione-post-alluvione-due-anni-dopo-lemergenza-si-continua-a-lavorare-senza-sosta-programmati-interventi-per-piu-di-2-7-miliardi-per-la-ricostruzione-pubblica-di-cui-490-milioni-per-le-opere-di-somma-urgenza>

Science Direct: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426617300250>